



G. MALINCONICO, *Attività e prassi degli organi giurisdizionali d'autodichia della Camera dei Deputati*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, 162 (2011), n. 5, pp. 245-275.

Riflessioni sull'autodichia delle Camere: un'aporìa nell'evoluzione della prassi degli organi giurisdizionali delle Camere?

di Emilia Blasi

Gabriele Malinconico, affronta il tema della Autodichia della Camera dei Deputati da un punto di vista, quale quello della evoluzione delle procedure e delle prassi degli organi giurisdizionali d'autodichia. Nella trattazione del tema, sembra considerare come oramai assodato e legittimato l'istituto in questione, nell'ordinamento italiano. In questo senso, seppur avvantaggiato dalla giurisprudenza citata, l'A. giunge a considerare le modifiche regolamentari come un affinamento delle prassi di rito degli organi di autodichia delle Assemblee parlamentari, come una delle garanzie di preservazione della autonomia del Parlamento (seppur come si vedrà in seguito non la considera ragione predominante della legittimità). Ancora, nella visione strumentale della autodichia, l'A. ricomprende una funzione di tutela e preservazione della forma di governo, tale da escludere la lamentata assenza della previsione costituzionale. L'input della trattazione in questione deriva dalla lieta pronuncia della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, n. 14/09, depositata il 28 aprile 2009¹, nella quale viene confermato o meglio legittimato questo controverso istituto. La novità, a parere dell'autore, è proprio la rivisitazione della legittimazione, ad opera della Corte, secondo norme e principi a carattere sovranazionale. Senza entrare nel merito della sentenza, l'A. pone alcune questioni chiave, a sostegno della tesi della evoluzione della Autodichia delle Camere, attraverso l'affinamento di degli strumenti normativi interni che disciplinano l'istituto, quali i Regolamenti sia generali che quelli interni. Questa evoluzione si sostanzia in una attività giurisdizionale interna alla Camere che tende a discostarsi il meno possibile da

¹ I tre casi definiti dalla Corte europea dei diritti umani traggono origine da altrettante controversie, definite in primo grado dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera ed in appello dalla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza. Nel caso corrispondente al ricorso collettivo n. 43113/04 la Corte europea è stata adita dopo che la controversia era stata oggetto di esame da parte della Corte di cassazione italiana (la quale aveva declinato la propria giurisdizione), in riferimento ad una decisione dell'organo d'appello della Camera che riformava una sentenza di primo grado favorevole ai ricorrenti. Il merito della controversia concerneva, nell'ambito di una procedura concorsuale esperita tra il 2000 ed il 2002 per il reclutamento di assistenti parlamentari, la presunta illegittimità della valutazione delle prove d'esame motivata dal solo voto numerico. Nei casi corrispondenti ai ricorsi nn. 17214/05 e 20329/05 i due interessati, entrambi dipendenti della Camera, hanno direttamente adito la Corte europea nei confronti delle decisioni dell'organo d'appello della Camera che avevano parimenti riformato le sentenze di primo grado. Il merito di quest'ultime controversie concerneva la mancata corresponsione di somme, che i ricorrenti assumevano dovute in relazione a specifiche attività compiute da loro (direzione di alcuni lavori di restauro nei palazzi della Camera). *La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sull'autodichia delle camere (sintesi della sent. n. 14/2009 della cedu-ricorsi 17214/05, 20329/05, 42113/05)*. G. MALINCONICO, *Consigliere della Camera dei deputati* 6 maggio 2009, in *federalismi.it*.

quella esterna, dando alla autodichia la qualificazione di rimedio giurisdizionale idoneo alla tutela delle prerogative parlamentari.

E' interessante, ai fini del presente contributo, estrapolare quelle concezioni che, inevitabilmente, seppur non affrontate direttamente dall'autore, riportano alla dottrina che si è annosamente occupata della questione dell'Autodichia e delle sua legittimazione². I contributi che vengono richiamati per la trattazione di questa lettura critica sono: N. Occhiocupo, *Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse, in Federalismi.it*, 2009; P. Di Muccio, *Nemo iudex in causa propria: la politica e il diritto nella tutela giurisdizionale dei dipendenti delle Camere parlamentari*, in *Foro amm.*, 1977, p. 3047 e ss.).

Il riferimento primo è che l'Autodichia degli organi costituzionali non è espressamente prevista dalla Costituzione, tale mancanza evidenzia la difficoltà di legittimazione di particolari deroghe alla giurisdizione³. Ma cosa dice la giurisprudenza?

Sul punto l'A. conforta la sua tesi con la giurisprudenza in materia quasi sempre orientata a legittimare almeno *de facto* la giurisdizione interna degli organi costituzionali. A tal proposito l'A. riporta le sentenze delle Sezioni unite n.11019 del 1 marzo-10 giugno 2004, riferita all'autodichia della Camera dei deputati, e la sentenza delle medesime Sezioni unite n. 14085 del 1°-27 luglio 2004, riferita a quella del Senato.

² Sull'autodichia solo alcuni autorevoli contributi: N. OCCHIOCUPO, *Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica*, Milano, Giuffrè, 1973, ed ivi, in particolare nei capitoli III e IV (pagg. 109-240), la vasta e complessa problematica correlata, l'analisi storico-giuridica delle questioni vecchie e nuove, in ordine alla c.d. tricotomia (autonomia, autarchia, autodichia) delle Camere, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, la non coesistenzialità dell'autodichia alla natura costituzionale delle Camere e degli altri organi supremi, la incompatibilità con la Costituzione repubblicana, con ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza, Autodichia, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. IV, Roma, 1988, ed ivi riferimenti bibliografici. P. DI MUCCIO, *Nemo iudex in causa propria: la politica e il diritto nella tutela giurisdizionale dei dipendenti delle Camere parlamentari*, in *Foro amm.*, 1977, p. 3047 e ss.; S. P. PANUNZIO, *Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle Camere e giustizia della politica nello Stato costituzionale di diritto*, in *Giur. cost.*, 1978, pp. 256 e ss.; C. D'ORTA, *Funzioni e natura giuridica degli apparati degli organi costituzionali*; R. FINOCCHI, *La giurisdizione domestica sui ricorsi di impiego del personale*, tutti in C. D'ORTA - F. GARELLA (a cura di), *Le amministrazioni degli organi costituzionali. Ordinamento italiano e profili comparati*, Roma-Bari, Laterza, 1997; C. CHIOLA, *Note critiche sull'autodichia delle Camere*, in *Giur. cost.*, 2000, p. 3488 e ss.; E. LEHNER, "Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei Deputati non concernenti i dipendenti" vs. "giusto processo", precettività della Costituzione e primato del diritto comunitario, in *Giur. cost.*, 2002, p. 1283 e ss.. Favorevole alla ammissibilità dell'autodichia per tutti gli organi costituzionali A.M. SANDULLI, *Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro personale*, in *Giur. it.*, 1977, 1831 ss.

Ma qual è il significato del termine autodichia? Autodichia, etimologicamente, significa auto-giudizio e quindi un non-giudizio giacchè, mancando al giudice la qualità di terzo, lo stesso non può che essere "parte". L'assenza di terzietà dovrebbe escludere la possibilità di evocare anche la figura del giudice speciale. D'altro canto, l'immedesimazione tra Giudice e parte non può essere negata nei confronti delle strutture giudicanti predisposte dai regolamenti parlamentari, introducendo la distinzione tra apparato servente e organo costituzionale. Oggetto del giudizio non sono i comportamenti di quest'ultimo, bensì dell'apparato del quale fa parte sia il Presidente dell'Assemblea, che l'Ufficio (il "Consiglio" al Senato) di Presidenza che cumula non soltanto il potere normativo secondario e quello di amministrazione attiva, ma anche quello "giudicante". Corollario del riconoscimento di un'attività sottratta a qualsiasi effettivo controllo giudiziario è quello di un'attività che si svolge al di fuori di regole cogenti e quindi *legibus soluta*. C. CHIOLA, *Note critiche sull'autodichia della Camera*, in *Giur. Cost.* 2000, p. 3493 e ss.

³ Le deroghe alla giurisdizione, in passato, sembravano ineluttabilmente connesse ai soli organi "immediatamente partecipi del potere dello Stato", come statuito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.66 del 1964 e 110 del 1970: gli atti dell'Assemblea regionale e degli organi assembleari e di governo delle regioni a statuto speciale oppure ordinario ne erano stati esplicitamente esclusi, in quanto non si ravvisava che per essi fosse maturata la "consuetudine costituzionale non scritta" che all'epoca si riteneva fondare l'insindacabilità delle Camere". BUONOMO G., *Contrastanti indirizzi sull'insindacabilità degli interna corporis*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*; - 32 (1999), n. 125-126, pg.61-70.

Alcune considerazioni in merito.

Per analizzare la giurisprudenza in materia di autodichia è necessario il richiamo alla questione della insindacabilità dei regolamenti parlamentari⁴, o ancora della impugnazione davanti al giudice esterno degli atti amministrativi delle Camere, di cui la giustizia domestica sui propri dipendenti è un aspetto particolare. Rinviando a diversa sede, con approfondimento bibliografico, tutta la giurisprudenza in materia sin dalle sue origini⁵, ci limitiamo a seguire il percorso argomentativo dell'Autore e al suo breve richiamo solo ad alcune delle sentenze.

In particolare, la stessa sentenza delle Sezioni unite n.11019 del 2004 è preceduta, oltre che rievocativa, della importante sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 1985⁶, "ricreativa" di un'area di *interna corporis*⁷. E' dato rilevare ed è opinione diffusa in dottrina che, la Corte invece di cogliere l'occasione per ampliare la sua aera di competenza fino a spezzare il sistema dell'autodichia, ha preferito aggirare l'ostacolo. Per quanto attiene al merito della decisione, pur avendo dato un giudizio negativo sull'autodichia, affermando che: "*in quanto al dubbio sulla compatibilità dell'autodichia delle camere con i principi costituzionali in tema di giurisdizione, non può non convenirsi con il giudice a quo, anche sulla base di principi contenuti in convenzioni internazionali, che indipendenza ed imparzialità dell'organo che decide, garanzia di difesa, tempo ragionevole, in quanto coesenziali al concetto stesso di una effettiva tutela, sono indefettibili nella definizione di qualsiasi controversia*", la Corte, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, trincerandosi

⁴ Sul tema: G. GEMMA, *Regolamenti parlamentari: "una zona franca" nella giustizia costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 30, 1985, n. 8, pt. 1, pp. 1774-1795. Nota a sentenza Corte costituzionale n. 154/1985.

⁵ Con una decisione del 9 novembre 1898, la sezione IV del Consiglio di Stato dichiarò inammissibile un ricorso presentato da un concorrente contro la sua esclusione dall'appalto di una nuova aula parlamentare, perché all'atto impugnato manca il carattere dell'atto amministrativo, ai sensi dell'art.24 l. 2 giugno 1889, non potendo in nessun conto ravvisarsi un atto amministrativo nel deliberato della Camera dei deputati in comitato segreto del 7 luglio. La decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 9 novembre 1898, relativa alla procedura seguita per l'espletamento di un bando di concorso per la costruzione di una nuova aula parlamentare di Montecitorio. Il ricorso presentato dall'architetto Parboni fu dichiarato inammissibile, con la motivazione che all'atto impugnato mancava il carattere dell'atto amministrativo, P. DI MUCCIO, *Nemo index in causa propria: la politica e il diritto nella tutela giurisdizionale dei dipendenti delle Camere parlamentari*, cit., pp. 3048 ss.

⁶ N. OCCHIOCUPO, *Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse*, in *Federalismi.it*, 2009, p. 16, l'A. riassume i punti essenziali della sentenza a) la Costituzione repubblicana, instaurando una democrazia parlamentare, ha collocato il Parlamento al centro del sistema, facendone l'istituto caratterizzante l'ordinamento; b) e nella logica di tale sistema che alle Camere spetti - e vada per ciò riconosciuta - una indipendenza garantita nei confronti di qualsiasi potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, comma 1, Costituzione; c) le garanzie non vanno considerate singolarmente, bensì nel loro insieme, mirando pur sempre ad assicurare la piena indipendenza delle Camere; d) il Parlamento, in quanto espressione immediata della sovranità popolare, e diretto partecipe di tale sovranità, ed i regolamenti, in quanto svolgimento diretto della Costituzione, hanno una "peculiarità e dimensione" (sentenza n. 78 del 1984), che ne impedisce la sindacabilità, se non si vuole negare che la riserva costituzionale di competenza regolamentare rientra fra le garanzie disposte dalla Costituzione per assicurare l'indipendenza dell'organo sovrano da ogni

potere; e) le suesposte considerazioni non consentono di ricomprendere i regolamenti parlamentari nell'art. 134, I alinea, Costituzione, la cui formulazione segna rigorosamente i precisi ed invalicabili confini della competenza del Giudice delle leggi e ignora i regolamenti parlamentari cui va pertanto riconosciuta l'insindacabilità con la conseguente dichiarazione di inammissibilità della questione proposta e la preclusione dell'esame del merito.

⁷ Con il termine "interna corporis acta" si designa una teoria dei rapporti tra gli organi parlamentari e la giurisdizione, anche costituzionale. G.G. FLORIDIA-F. SORRENTINO, *Interna corporis*, in *Enc.Giur.*, XVII, Roma 1989. La teoria degli interna corporis formulata nel 1863 e che si afferma subito come teoria dominante è tutta spostata sulla prima esigenza: di sottrarre il parlamento e le leggi come atti al controllo della magistratura. Ma, parallelamente, in tutta l'epoca statutaria, si manifesta lo sforzo di celebri giuristi per la ricerca di "vizi" esterni della legge. Ferma restando l'insindacabilità del procedimento dell'atto, si tenta cioè di affermare l'invalidità delle leggi sulla mancanza dei "caratteri estrinseci e formali" che la legge deve avere o sulla carenza dei "presupposti" immediati e diretti dell'esistenza di un determinato atto legislativo. F. ESPOSITO, *Ancora sulla sindacabilità dei regolamenti parlamentari e sulla tutela giurisdizionale degli impiegati delle Camere*, Consiglio di Stato, 36(1985), n10.pt.2.p.1467-1472.

dietro l'asserita insindacabilità dei regolamenti parlamentari⁸. Il passaggio, definito "incomprensibile"⁹ della decisione, sul dubbio della compatibilità della autodichia con la Costituzione, si basa sul presupposto che l'autodichia è priva di quei requisiti "indefettibili" che qualunque "organo che decide" una qualsivoglia controversia deve possedere per poter assicurare la effettiva tutela giurisdizionale di ogni persona¹⁰. Se si può concordare sulla effettiva "interazione di fatto tra le decisioni assunte dalle Camere nell'esercizio della loro autonomia e le istanze poste dall'evoluzione giurisprudenziale"¹¹, non è dato di trascurare il punto centrale, il nodo della questione su cui regge tutto l'apparato giurisdizionale delle Camere. Definito dal Ferrari "un reperto archeologico, meritevole di essere collocato nel museo di diritto costituzionale", l'istituto in questione necessita oggi ancor di più (alla luce della pronuncia della sentenza 14/09 CEDU) di una analisi ancora più attenta.

Il richiamo alla sentenza 154/85 (la sentenza fin qui esposta è ancora oggi considerata un ostacolo alla possibilità di scardinare l'istituto dell'autodichia) e la riportazione fedele di un passo della decisione della Corte, ha una sua ragione ben precisa. In alcuni passaggi lo esplicita Occhiocupo quando afferma che, conclusosi il giudizio di costituzionalità, la controversia è ritornata, com'era prevedibile, in sede di regolamento di giurisdizione, al giudice a quo, la Corte di Cassazione. Questa, con argomentazioni sottoposte a critiche dure e condivise ha finito con il riconoscere natura giurisdizionale, sia pure speciale, all'autodichia delle Camere, stabilendo che "i rimedi previsti dalle norme regolamentari in questione non hanno natura amministrativa, ma giurisdizionale, essendo le norme stesse attributive di una giurisdizione speciale dell'organo costituzionale. La conclusione della Corte è che "non deve invocarsi il difetto assoluto di giurisdizione ma il difetto di giurisdizione dei giudici comuni, ordinario e amministrativo". Tale soluzione a parere della Corte "è suscettiva di offendere meno gravemente (e, cioè eventualmente, soltanto, sotto i profili dell'indipendenza, terzietà ed imparzialità, nonché della difesa e del contraddittorio) i precetti costituzionali contenuti negli artt. 24 e 113 Cost."

Questa motivazione della Corte, in sostanza viene ripetuta seppur con qualche variazione nella sentenza n.11019 del 2004 e comunque in tutte quelle emanate dopo la 154/85.

Con la sentenza n. 154/1985, la Corte costituzionale ha consolidato nell'ordinamento la funzione di autodichia a favore delle Camere in riferimento ai rapporti con il personale. Inoltre, ha preso posizione sul tema della sindacabilità dei regolamenti parlamentari. Una sentenza attesa dalla dottrina, per il suo valore culturale oltre che pratico.¹²

La difficoltà della stessa Corte di Cassazione nel contrastare un (suo) orientamento contraddittorio sul tema, sta nel fatto che difficilmente, nella fattispecie dei casi trattati, si poteva negare la non sussistenza di un requisito fondamentale quale terzietà e imparzialità del giudice e del perpetrarsi di deroghe alla giurisdizione nel sistema di diritto. Infatti richiamando le sentenze, più recenti, 10 maggio 1988, n.3422 e 17 dicembre 1988, n. 12614 si nota il totale distacco dalla citata 154/85. Si legge: "nell'attuale assetto costituzionale, è lecito dubitare che l'autodichia costituisca un necessario implicato della posizione di autonomia e indipendenza degli organi costituzionali. E ciò sia perché siffatta potestà implicita non sembra desumibile dal principio della divisione dei poteri, che, nel vigente ordinamento costituzionale, non è assoluto, nel senso di assicurare l'indipendenza e l'impenetrabilità assoluta tra i vari organi e le funzioni primarie, ma è attuato mediante forme di reciproco controllo... sia, soprattutto, perché la tutela giurisdizionale costituisce principio cardine dell'ordinamento, atteso che la Costituzione (art. 24, anche in relazione all'art. 3, ed art. 113 Cost.) assicura a "tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi, sicché le limitazioni a tale regola generale debbono essere espressamente previste (e sorrette da adeguata giustificazione). E' infatti arduo sostenere - insiste la Cassazione - che, vigendo una Costituzione scritta, un principio implicito, o una norma inespressa, possa di per se porsi in vittorioso

⁸ M. L. MAZZONI-HONORATI, *Diritto parlamentare*, Torino, Giappichelli, 2005. IIa ed., p. 99.

⁹ G.G. FLORIDIA, *Finale di partita*, in *Dir. proc. amm.*, 1986, pp. 270 ss

¹⁰ N. OCCHIOCUPO, *op. cit.*, p. 18 e ss.

¹¹ G. MALINCONICO, *Attività e prassi degli organi giurisdizionali d'autodichia della Camera dei Deputati* in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, 162, 2011, n. 5, p. 250.

¹² G. GEMMA, *Regolamenti parlamentari: "una zona franca" nella giustizia costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1985.

contrasto con un principio fondamentale esplicito..”. Queste affermazioni valgono a sostegno della tesi della incostituzionalità della autodichia relativa alle controversie di impiego dei dipendenti. La sentenza 154/85, cui si è fatto esplicito richiamo, ha contribuito alla creazione di quelle che Gemma definisce “zone franche” nel diritto, esenti quindi da ogni sindacato e controllo. Tralasciando le conclusioni ci la dottrina giunge in materia, e in questo Occhiocupo nel suo contributo lo palesa senza remore¹³, di fatto “l’autodichia si risolve nella sottrazione alla giurisdizione delle situazioni giuridiche soggettive discendenti dal rapporto d’impiego con taluni organi costituzionali. E questo senza che la Costituzione preveda all’uopo alcuna deroga agli artt. 24 e 113 Cost.”¹⁴

La chirurgica “operazione cosmetica”¹⁵, riferita alle modifiche regolamentari, deliberata dagli organismi giurisdizionali della Camera dei Deputati, a più riprese come precisamente esaminato dall’Autore nel suo scritto, vedono un problema di fondo, definito “genetico”, dallo stesso Occhiocupo, ossia la mancanza di un giudice imparziale e terzo come previsto dall’art.111 della Costituzione.

Coerente con questo orientamento è il pensiero di Di Muccio, il quale seppur in un’epoca ben lontana, nel momento in cui scriveva “non resta da sperare che i giudici non vogliano (poiché *de iure conditio* non possono) mostrarsi più realisti del re e, applicando il diritto vigente, garantiscano senza eccezioni, secondo la funzione loro propria, la giustizia dell’ordinamento e nell’ordinamento”, non poteva immaginare che anche la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe disatteso le sue aspettative.

Oltre alla trattazione giurisprudenziale nell’opera di Di Muccio, cui volutamente in questa sede non si è fatto riferimento, vi è contenuta una considerazione direttamente collegabile alla teoria di Malinconico sulla organizzazione costituzionale dello Stato, cui si è accennato inizialmente.

Soffermandosi sulla espressione “preservazione della forma di governo” operata dalla Autodichia, l’A. pone la strumentalità della stessa come a tutela della architettura dei poteri dello Stato. L’affermazione regge però su di un pilastro crepato, cioè un principio viziato sin dalla sua nascita. La tutela del Parlamento, della sua indipendenza e autonomia, attraverso forme di giurisdizione sfuggite alla ordinaria previsione costituzionale, lo fanno sembrare come rievocativo di un sistema corporale medioevale che non appartiene più alla nostra Repubblica¹⁶. A questo punto risuona con vigore la domanda che Di Muccio si pone quando sostiene: “ma, in uno Stato a costituzione rigida, può esistere una sovranità diversa da quella che la Costituzione stessa prevede?”. L’A. in a tal riguardo sostiene che non è in effetti sufficiente richiamare tali motivazioni per legittimare *tout court* l’istituto, ma ne riconosce una utilità pratica, o meglio strumentale che pone a giudice della *querelle* comunque gli organi che beneficiano. In questo la giurisprudenza del Giudice delle leggi, gli dà conforto. Le ragioni di questa scelta, al di là della questione di cui fu investita, sono ancora oggi le basi su cui poggia l’Autodichia delle Camere italiane.

Sebbene possa convenirsi sulla capacità degli organi delle Camere di aver rivisitato, lustrato *ad hoc* le procedure della attività giurisdizionale interna alle Camere, non si può allo stesso modo condividere la totale acquiescenza dilagante in materia.

Questa lettura critica pone solo alcune delle questioni sul tema dell’autodichia delle Camere, ognuna delle quali meriterebbe trattazione approfondita e specifica in altra sede. Vuole offrire al lettore uno spunto di riflessione, su un tema che pur nella sua antica origine sembra oggi alla luce della pronuncia della sentenza della CEDU più attuale che mai.

Emilia Blasi

¹³ Corte costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato sono gli artefici, dunque, della sopravvivenza, nell’ordinamento repubblicano, dell’autodichia delle Camere, corollario, ieri come oggi, della teoria della separazione dei poteri e del principio della “sovranità parlamentare”.

¹⁴ E. LEHNER, op. cit., p.473.

¹⁵ F.G. SCOCA, *Operazione cosmetica per i giudici parlamentari*, in *Dir.Proc. Amm.*, 1988, p. 491 e ss.

¹⁶ P. DI MUCCIO, *op. cit.*, p. 3048.